

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)(3)

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.

(1)(2)

3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.

4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010